

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

REGIME DEGLI ORARI E DELLE APERTURE DOMENICALI E FESTIVE DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA.

Ai sensi degli art. 28, 29, 30 e 31 della L.r. 5 dicembre 2005, n.29, come modificati dalla L.r. 12/2010:

**Agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati (cioè non collocati all'interno di un centro o complesso commerciale), con superficie di vendita non superiore a mq 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale, è riconosciuta la completa libertà di gestione degli orari, sia nei giorni feriali che domenicali e festivi (fatta salva l'osservanza delle chiusure obbligatorie elencate dall'articolo 29, comma 7, della Legge: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre),
Tale libertà di gestione è riconosciuta anche alle attività elencate nell'art.31 della L.R. 29/05.**

Art. 31 (Esclusioni)

1. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle seguenti categorie di esercizi:

- a) le farmacie;
 - b) le rivendite di generi di monopolio;
 - c) gli esercizi interni alle strutture ricettive;
 - d) gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;
 - e) i punti vendita della stampa quotidiana e periodica;
 - f) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente mobili e articoli di arredamento;
 - g) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente libri;
 - h) gli impianti di distribuzione carburante;
 - i) le imprese artigiane o industriali non rientranti nell'articolo 28, comma 1, quando esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti;
 - j) gli esercizi commerciali che vendono autoveicoli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici;
 - k) le rivendite di fiori.
2. Si considerano prevalenti le attività esercitate su oltre meta' della superficie di vendita o riguardanti oltre la meta' del volume d'affari. La prevalenza viene accertata dal Comune.

Tutte le altre attività commerciali (**medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita, esercizi collocati all'interno di centri o complessi commerciali**) devono rispettare in linea generale alcune regole, sia relative all'orario giornaliero, che alla facoltà di apertura domenicale e festiva:

ORARI:

-gli esercizi possono restare aperti dalle ore cinque alle ore ventitrè per un massimo di tredici ore giornaliere;

-ogni operatore commerciale **può** effettuare (è una facoltà, non un obbligo) fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana (dal lunedì al sabato).

I responsabili degli esercizi devono comunicare gli orari giornalieri di effettiva apertura (compresa l'indicazione di eventuali turni di riposo) mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico, collocati all'interno e all'esterno dei propri locali.

DOMENICHE E FESTIVITA':

-gli esercizi **osservano obbligatoriamente la chiusura domenicale e festiva** (1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre);

-gli esercizi hanno **facoltà di apertura:**

a) nelle domeniche e festività del mese di **dicembre** (per tutte le domeniche e le eventuali festività infrasettimanali: 8 dicembre);

b) **fino a un massimo di venticinque giornate domenicali e festive**, ulteriori rispetto a quelle del mese di dicembre ma diverse dalle festività sopra elencate, **previa comunicazione al Comune dell'elenco delle giornate di apertura prescelte.**

L'elenco delle 25 giornate prescelte **deve essere reso noto al pubblico** ed alla clientela **mediante prospetto informativo esposto all'interno e comunque leggibile dall'esterno dei locali.**

Ogni modifica delle giornate di apertura prescelte è comunicata al Comune fino a quarantotto ore prima dell'apertura ed è riportata nel prospetto informativo.

